

Cassa Integrazione in Deroga: Accordo Quadro sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali

Le Parti Sociali hanno condiviso con Regione Lombardia l'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia – Cassa Integrazione in Deroga (CIGD).

L'Accordo potrebbe essere integrato con un addendum qualora venissero apportate modifiche al Decreto Istitutivo di questi strumenti, a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid19.

In coerenza con le vigenti disposizioni di legge, l'accordo prevede l'accesso dei datori di lavoro alla Cassa Integrazione in Deroga solo se non possono fruire **degli ammortizzatori ordinari previsti** dalla legislazione vigente (titolo I e II del D.Lgs n 148/2015).

Il campo di applicazione dell'accordo distingue ancora le seguenti tipologie di intervento ciascuna delle quali ha una propria regolamentazione:

- la CIGD per la c.d. "zona rossa";
- la CIGD per tutti gli altri Comuni della Lombardia;
- indennità lavoratori autonomi per la c.d. "zona rossa"

In questo elaborato tratteremo della Cassa integrazione in deroga per i comuni della Lombardia **ad esclusione di quelli della ex zona rossa** (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini).

Condizioni per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga

1. I datori di lavoro aventi diritto accedono alla CIGD solo se non possono fruire degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa vigente;
2. I datori di lavoro esclusi dall'accesso alla CIGO e alla CIGS che possono accedere al solo assegno di solidarietà FIS (i cui destinatari sono le aziende da 6 a 15 dipendenti del settore terziario a livello contributivo), essendo esclusi dalla possibilità di accesso all'assegno ordinario accedono alla CIGD in alternativa al fondo di solidarietà qualora la sospensione dell'attività sia superiore al 60% delle ore teoriche lavorate.
3. Possono accedere inoltre i datori di lavoro che hanno esaurito i periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al D.Lgs. 148/2015 e i datori di lavoro che, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, hanno avviato la procedura di cassa integrazione straordinaria, limitatamente al periodo che intercorre, a partire dal 23 febbraio 2020, dall'avvio della citata procedura alla data di decorrenza del trattamento in CIGS.
4. Possono accedere alla cassa integrazione in deroga anche i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che dispongono ancora di ammortizzatori "ordinari" di cui al punto 3 che precede, ma che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di accesso agli stessi ove previsti in coerenza con le disposizioni attuative del DL 9/2020 e successive modificazioni (esempio 90 giorni di anzianità di lavoro)
5. Per le regioni diverse da Emilia-Romagna e Veneto possono accedere alla cassa integrazione guadagni in deroga anche i datori di lavoro con unità produttive esterne alla Lombardia limitatamente ai lavoratori subordinati residenti o domiciliati in Lombardia limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in coerenza con le modifiche normative conseguenti all'approvazione del DPCM dell'8 marzo.
6. La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di CIGD.

Lavoratori beneficiari della CIGD

Possono beneficiare dell'integrazione salariale tutti i lavoratori aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato:

- operai
- impiegati
- quadri
- apprendisti
- soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
- lavoratori somministrati quando gli altri lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficino di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ordinari o in deroga per i propri dipendenti
- lavoranti a domicilio mono commessa
- lavoratori intermittenti nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei tre mesi precedenti
- i lavoratori agricoli nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell'anno precedente ovvero, se l'attività è iniziata in seguito, con riferimento alle giornate lavorate secondo la media dei tre mesi precedenti.

Accordi sindacali

1. I datori di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020, possono accedere all'integrazione salariale;
2. È necessario sottoscrivere Accordo Sindacale con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'azienda, anche mediante procedura telematica e/o in sede territoriale, anche bilaterale per gli ambiti in cui è prevista.
In particolare, l'accordo:
 - a. deve attestare l'esistenza di un pregiudizio che giustifichi il ricorso alla CIGD;
 - b. prevede che il trattamento previsto nell'accordo sindacale non potrà superare la durata prevista dal DL. 9/2020 (la durata al momento è pari a n. 1 Mese), a partire dal 23.02.2020 fino alla fine del periodo dell'emergenza sanitaria in coerenza con le disposizioni statali;
 - c. potrà prevedere la richiesta di CIGD a partire dal 23 febbraio 2020, comprendendo riduzioni e sospensioni con decorrenza antecedente alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale.
3. Una volta decorsi i termini indicati al punto 2 che precede, i datori di lavoro possono presentare la domanda di CIGD.
4. Gli accordi sindacali devono essere redatti secondo il modello standard definito con le parti sociali. I datori di lavoro potranno utilizzare il modello standard adeguando i dati dei presenti alla tipologia di accordo utilizzato.
5. L'incompletezza degli accordi sindacali comporta la sospensione dell'istruttoria per l'acquisizione di eventuali integrazioni delle domande medesime.
6. L'eventuale richiesta delle integrazioni è corredata dei termini di adempimento trascorsi i quali è disposto il diniego dell'autorizzazione all'intervento della CIGD.

Regole comuni per le tre tipologie d'intervento

1. Le domande per la concessione della Cassa Integrazione in deroga devono essere presentate alla Regione Lombardia per via telematica inserendole on line nell'apposito sistema informativo della Regione **dalla data di apertura del sistema che sarà comunicata sul portale regionale.**

2. Le domande verranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e validate a seguito dei dati obbligatori richiesti e delle verifiche documentali. Resta inteso che le imprese che rientrano nella sfera di applicazione di FSBA continueranno a utilizzare tale strumento che interviene con prestazioni di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per difficoltà così come le imprese con oltre i 15 addetti continueranno ad utilizzare il FIS. Per qualsiasi informazione contattare il numero verde 800401665 o scrivete a consulenza.lavoro@apaconfartigianato.it